

**Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.**

**Art. 74**

*(Ripartizione delle spese)*

**1.** Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.

**2.** L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

**a)** stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;

**b)** stampa delle schede di votazione;

**c)** stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;

**d)** stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;

**e)** trasporto del materiale elettorale ai comuni.

**e bis)** acquisto delle urne elettorali.

(1)

**3.** L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.

**4.** Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati, che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.

**5.** A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale. A richiesta degli stessi comuni, la struttura regionale competente in materia elettorale fornisce i fac-simile degli altri manifesti stampati dai comuni anche nella versione in lingua minoritaria.

**6.** In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.

Note:

**1** Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 3, L. R. 20/2015